

Decreto n° 769

SCR 524

Servizio valutazione impatto ambientale

L.R. 43/1990. Verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto riguardante le modifiche all'esistente reparto derivati toluenici nello stabilimento Caffaro in Comune di Torviscosa per la produzione di carbonati organici.

Proponente: Caffaro Chimica srl – Torviscosa.

Il Direttore centrale

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE);

Vista la domanda pervenuta in data 21 marzo 2007 presentata dalla Caffaro Chimica srl di Torviscosa per l'attivazione della procedura di verifica di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 1, all'art. 10, nonché all'Allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996, relativamente al progetto riguardante le modifiche all'esistente reparto derivati toluenici nello stabilimento Caffaro per la produzione di carbonati organici;

Vista la nota prot. ALP.11/13403/SCR-524 dd. 24/04/2007, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, nota inviata a Caffaro Chimica srl, al Comune di Torviscosa e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto il parere n. SCR/ 30 /2007 del 02 maggio 2007 della Commissione Tecnico – Consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 e seguenti del menzionato D.P.R. 12 aprile 1996 e delle correlate disposizioni regionali;

Rilevato, in particolare, che la presente procedura di screening ha valutato esclusivamente gli impatti ambientali indotti dovuti alle modifiche sull'impianto esistente che permetteranno la relativa trasformazione di processo dalla produzione di derivati toluenici alla produzione di carbonati organici;

Rilevato che le modifiche strutturali all'impianto esistente sono marginali - l'unica vera modifica è la realizzazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio, senza peraltro scavo di terreno - e non inducono, quindi, particolari impatti ambientali;

Ritenuto che, per quanto riguarda invece il cambio di produzione dell'impianto (da derivati toluenici a carbonati organici), sebbene l'impianto allo stato attuale non sia attivo, appare sostanzialmente corretta l'interpretazione del proponente di confrontare gli impatti indotti dalla nuova produzione con

quelli indotti dalla precedente produzione;

Ritenuto che il nuovo processo per la produzione di carbonati organici presenta i seguenti vantaggi rispetto alla situazione precedente:

- minore produzione di prodotti finali: da 32.000 t/anno di derivati toluenici a 2.000 t/anno di carbonati organici;
- non vengono aumentate le emissioni del punto di emissione finale, ma anzi modestamente ridotte (in particolare non saranno più presenti tracce di benzene o toluene);
- le acque di processo si riducono da 30 a 1,5 m³/h; le acque di raffreddamento (quasi completamente di secondo ciclo) saranno convogliate sempre alla darsena ma in quantità inferiori (da 550 m³/h a 500 m³/h); le acque meteoriche non subiranno variazioni, in quanto non viene modificata la superficie coperta; inoltre il prelievo idrico ai fini degli usi di stabilimento non supererà il limite attualmente autorizzato per l'intero stabilimento di 4.700 m³/h;
- il traffico indotto si riduce da 10-12 mezzi/giorno e circa 1-2 mezzi/giorno;

Rilevato inoltre che il cambio di produzione permetterà l'utilizzo dei carbonati organici come solventi (al posto dei solventi tradizionali) con conseguente minor impatto ambientale indotto – in ragione della loro minore tossicità;

Ritenuto, in relazione alle specifiche motivazioni riportate nel precitato parere, di recepire integralmente nel presente provvedimento quanto proposto dalla suddetta Commissione con il parere stesso (ivi comprese le inerenti prescrizioni e la raccomandazione finalizzate a limitare i relativi impatti, così come consentito dal secondo comma dell'art. 10 del precitato D.P.R. 12 aprile 1996), che di seguito si riportano:

prescrizioni:

1. il progetto per l'ottenimento delle autorizzazioni di settore dovrà contenere:
 - a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (relativamente all'inquinamento idrico – con particolare riferimento al metanolo - e all'inquinamento atmosferico) allo scopo di poter controllare gli impatti ambientali derivanti dai fattori predetti per quanto riguarda l'attività dell'impianto. Tale piano dovrà in particolare prevedere l'individuazione dei recettori sensibili, i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, e dovrà consentire l'effettuazione dei rilevamenti anche nello stato ante operam;
 - b) un elaborato relativo alle aree di stoccaggio dei reagenti e dei prodotti finali. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti le ispezioni periodiche per la verifica di assenza di perdite dei serbatoi e delle connesse tubazioni, della stabilità del basamento e dell'integrità della impermeabilizzazione del bacino di contenimento; inoltre dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti da attuare in caso di eventuali incidenti con conseguente rischio di perdite;
2. il piano di monitoraggio relativo al punto 1a) dovrà essere predisposto dal proponente e verificato per le materie di rispettiva competenza dall'ARPA, dall'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e dal Consorzio Depurazione Laguna SpA ed in relazione agli esiti di tale monitoraggio, ove ritenuto necessario dagli Enti predetti, il proponente dovrà adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dagli Enti stessi, gli impatti di cui alla prescrizione precedente derivanti dall'attuazione del progetto;

raccomandazione:

1. in relazione al contesto industriale in cui si inserisce l'impianto, il progetto di modifica in argomento dovrà ottenere la verifica e l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente inerente il rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999);

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 e seguenti del menzionato D.P.R. 12 aprile 1996 e delle correlate disposizioni regionali;

Visto l'art. 10 del ricordato D.P.R. 12 aprile 1996;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'ARPA, all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e al Consorzio Depurazione Laguna SpA;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato

con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 9 bis della predetta L.R. 43/1990;

Visto l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

Decreta

per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante le modifiche all'esistente reparto derivati toluenici nello stabilimento Caffaro per la produzione di carbonati organici - presentato dalla Caffaro Chimica srl di Torviscosa - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui all'art. 5 e seguenti del D.P.R. 12 aprile 1996 e delle correlate disposizioni regionali. Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le prescrizioni e la raccomandazione di seguito riportate:

prescrizioni:

1. il progetto per l'ottenimento delle autorizzazioni di settore dovrà contenere:
 - a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (relativamente all'inquinamento idrico - con particolare riferimento al metanolo - e all'inquinamento atmosferico) allo scopo di poter controllare gli impatti ambientali derivanti dai fattori predetti per quanto riguarda l'attività dell'impianto. Tale piano dovrà in particolare prevedere l'individuazione dei recettori sensibili, i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, e dovrà consentire l'effettuazione dei rilevamenti anche nello stato ante operam;
 - b) un elaborato relativo alle aree di stoccaggio dei reagenti e dei prodotti finali. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti le ispezioni periodiche per la verifica di assenza di perdite dei serbatoi e delle connesse tubazioni, della stabilità del basamento e dell'integrità della impermeabilizzazione del bacino di contenimento; inoltre dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti da attuare in caso di eventuali incidenti con conseguente rischio di perdite;
2. il piano di monitoraggio relativo al punto 1a) dovrà essere predisposto dal proponente e verificato per le materie di rispettiva competenza dall'ARPA, dall'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e dal Consorzio Depurazione Laguna SpA ed in relazione agli esiti di tale monitoraggio, ove ritenuto necessario dagli Enti predetti, il proponente dovrà adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dagli Enti stessi, gli impatti di cui alla prescrizione precedente derivanti dall'attuazione del progetto;

raccomandazione:

1. in relazione al contesto industriale in cui si inserisce l'impianto, il progetto di modifica in argomento dovrà ottenere la verifica e l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente inerente il rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999).

Il presente provvedimento viene redatto in doppio originale di cui uno verrà inviato al proponente a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed uno rimarrà acquisito agli atti d'ufficio.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Torviscosa, all'ARPA, all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e al Consorzio Depurazione Laguna SpA.

Trieste, - 9 MAG. 2007

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco Scubogna -



ALP.11/GIUP/AMBel